

Parte Seconda
Dimissione di quelli che, ammessi,
non danno buona prova di sé

*

CAPITOLO I
Chi può essere dimesso e da chi

[204] 1. Per il fine che la Compagnia si prefigge di servire Dio nostro Signore, aiutando le anime che sono sue, conviene che si custodiscano e si moltiplichino gli operai utili e adatti a promuovere questa istituzione. Conviene anche che si dimettano quelli che non riuscirebbero tali e che, con l'andar del tempo, mostrerebbero non esser questa la loro vocazione o non giovare al bene comune che rimangano in Compagnia. Peraltro, se non si deve esser facili nell'ammettere, lo si dovrà esser meno ancora nel dimettere; e procedere, invece, con grande attenzione e ponderazione nel Signor nostro. E i motivi devono essere tanto più gravi, quanto più strettamente uno è legato al corpo della Compagnia. Tuttavia, per molto che lo fosse, in certi casi chiunque potrà e dovrà esserne allontanato (A), come si vedrà nel capitolo seguente.

[205] A. *Sebbene tutti possano essere dimessi, com'è detto nelle Costituzioni, per alcuni la difficoltà sarà minore che per altri. Quelli che vengono ammessi nella casa di prima probazione più agevolmente degli altri potrebbero esser dimessi se, avanti d'essere accolti in comunità, mostrassero in quei giorni di non esser fatti per la Compagnia.*

Al secondo posto, vengono quelli che si trovano in seconda probazione nelle case o collegi, senza ancora esser legati da alcun voto, se l'esperienza insegna che la loro permanenza in Compagnia non si risolve in maggior servizio di Dio.

[Al terzo posto, vi sono quelli che si sono spontaneamente legati a Dio con i voti, ma non sono ancora stati ammessi come scolastici approvati o come coadiutori formati nella Compagnia, finito il tempo che loro si lascia per la probazione]¹.

Al quarto, gli scolastici approvati², ma con maggiore riflessione e per motivi più seri.

Al quinto, e qui la difficoltà sarà ancor più grande, vengono i coadiutori formati, sia spirituali che temporali, qualora, dopo aver pronunciato i loro voti pubblici, anche se non solenni, si stimasse necessario dimetterli.

In certi casi, anche i professi di qualunque grado e dignità nella Compagnia potrebbero esser dimessi, se si giudicasse che il ritenerli non si risolverebbe se non in detrimento della Compagnia e del servizio di Dio.

Inoltre, quanto più la Compagnia fosse in debito con qualcuno per le benemerienze acquisite verso di essa, e quanto maggiori fossero i doni, di cui è ornato, per aiutarla nel servizio di Dio nostro Signore, tanto più grande dovrà essere la difficoltà per dimetterlo. E

¹ Abrogato da NC 6 § 1,2°. (Questo terzo caso ora non sussiste; infatti, compiuto il biennio di probazione, tutti emettono voti pubblici - e così vengono ammessi come Scolastici o Coadiutori approvati - oppure, se non sono idonei alla Compagnia, vengono dimessi).

² (Lo stesso vale per i Fratelli approvati; cfr. NC 6 § 1,2°).

invece, se la Compagnia dovesse di meno a qualcuno, e costui non è adatto per esserle di giovamento nel servizio di Dio, con tanta maggior facilità potrà dimetterlo.

[206] 2. La facoltà per dimettere l'avrà soprattutto l'intera Compagnia, nel periodo in cui è riunita in congregazione generale. Le stesse facoltà le avrà anche il Superiore Generale in tutti i casi, nei quali non è personalmente interessato. **Gli altri nella Compagnia parteciperanno di tali poteri soltanto nella misura che a ciascuno sarà comunicata dal capo**³. Tuttavia, è bene che i superiori provinciali ne partecipino largamente (B) e, nella debita proporzione, i superiori locali o rettori (C), a cui sembri doverla comunicare. Infatti, tanto più si conserverà la subordinazione della santa obbedienza in tutto il corpo della Compagnia, quanto più gli inferiori comprenderanno di dipendere dai loro immediati superiori, e che per essi è assai utile e necessario esser loro soggetti per Cristo nostro Signore.

[207] B. *[Sebbene il Superiore Generale conceda poteri amplissimi ai superiori particolari nella lettera patente che ad essi invia, perché i sudditi portino loro molto maggior rispetto e siano più umili e sottomessi nei loro riguardi, tuttavia egli potrà, con istruzioni riservate, limitare tali poteri e ridurli, come gli parrà opportuno]*⁴.

[208] C. *Avrà i poteri di dimettere quelli che si trovano in prima e in seconda probazione, ma non hanno ancora emesso i voti, chiunque sia colui che li avrà di ammetterli. Si eccettua il caso di circostanze particolari (come sarebbe, se a inviarli alla casa o collegio, dove si trovano, fossero stati il Superiore Generale o provinciale; o se ci fossero stati indirizzati da persone di riguardo; o se meritassero attenzioni particolari per essere stati molto benemeriti della Compagnia). Infatti, in questi e simili casi, non dovrebbe essere un superiore qualsiasi a dimettere una tale persona, salvo che per motivi urgenti e gravi, che escludono il dubbio sulla effettiva volontà dei superiori.*

*Quelli che si trovano nelle case o collegi, dopo essersi legati con i voti, e gli scolastici*⁵ *approvati, trascorsi che siano i due anni di probazione, non dovrà essere il superiore locale a dimetterli, se occorresse farlo, senza informare il provinciale. Questi, poi, secondo la facoltà concessagli dal Generale, potrà disporre o no le dimissioni, senza informare il Generale.*

I coadiutori formati, sia spirituali che temporali, non devono essere dimessi senza che il Generale lo sappia e vi consenta⁶. *Solo in alcuni luoghi troppo remoti (quali le Indie), tale facoltà dovrebbe esser delegata al Provinciale o, in via eccezionale, e per motivi importanti, a qualcuno di cui il Generale si fida come di se stesso.*

Quanto ai professi, ancor meno si deve comunicare tale potestà ai superiori subalterni⁷ *senza che il Generale ne sia informato e il caso sia diligentemente soppesato. E così appaia esser doveroso, per il servizio di Dio e il bene comune della Compagnia, che il tale sia dimesso, per essere egli, per esempio, contumace o incorreggibile, e così via.*

³ Dichiarato in NC 33.

⁴ Abrogato. (Questo modo di fare, se mai fu talvolta in uso, già da tempo è caduto in disuso e non si accorda con la mentalità odierna).

⁵ (Lo stesso vale per i Fratelli approvati; cfr. NC 6 § 1,2°).

⁶ Dichiarato in NC 35.

⁷ Modificato da NC 33 § 3, 35 § 2: cfr. CIC 695-702; CCEO 500-503. (Solo il Generale può dimettere i Professi, con la conferma della Santa Sede, secondo le norme del diritto universale).

*.

CAPITOLO II Cause per dimettere

[209] 1. Le cause sufficienti per dimettere devono essere soppesate davanti a Dio nostro Signore dalla discreta carità del superiore, che è munito dei necessari poteri. Tuttavia, parlando in genere, tali cause sembrano riducibili a quattro capi.

[210] 2. Primo. Se si capisse nel Signor nostro esser contrario al suo onore e gloria la permanenza di qualcuno in Compagnia, perché ritenuto incorreggibile in certe passioni e vizi, che offendono la sua divina Maestà. Questi dovrebbero tanto meno tollerarsi, quanto più fossero gravi e imputabili, anche se, per non esser palesi, non fossero di scandalo agli altri (A).

[211] A. *Fino a che punto siano da tollerare certi difetti, di quelli che si dicono esser contro l'onore di Dio, e quelli che sono contro il bene della Compagnia, conviene lasciarlo allo zelo discreto di coloro alla cui cura ciò è affidato. Dipende, infatti, da troppe circostanze particolari di persone, di luoghi e di tempi. Ma quanto maggiore difficoltà e incertezza troveranno, tanto più raccomanderanno l'affare a Dio nostro Signore, e tanto più ne tratteranno con altri capaci di aiutarli in ciò a intendere la volontà di Dio.*

[212] 3. Secondo. Se si capisse nel medesimo Signor nostro che la permanenza di qualcuno è di danno al bene della Compagnia, che, essendo universale, dev'esser preferito a quello del singolo da chiunque cerca sinceramente di servire Dio. Ciò avverrebbe se, nel corso della probazione, **venissero in luce impedimenti o mancanze di rilievo, taciuti durante il precedente esame**⁸ (B); o se, alla prova dei fatti uno dimostrasse di dover riuscire quanto mai inutile, e piuttosto d'impaccio che d'aiuto alla Compagnia, **a motivo della sua notevole inettitudine ai diversi uffici**⁹ (C). E molto più, se si stimasse dover esser di danno con il cattivo esempio della sua vita, specialmente se si palesasse inquieto o di scandalo in parole o in opere (D). Tollerarlo, infatti, non sarebbe carità, ma l'opposto, in chi ha l'obbligo di conservare la Compagnia affidatagli nella sua tranquillità e buono stato.

[213] B. *Può darsi che chi entra dichiara fin dagli inizi una malattia o la predisposizione ad essa, e che egli venga accettato per provare la sua salute. Se si nota che non guarisce e non sembra che potrà sopportare, in seguito, le fatiche della Compagnia, lo si potrà congedare, aiutandolo, una volta uscito, come esige la vera carità.*

Se invece è entrato senza condizioni e informando sulla sua cattiva salute, ma con la speranza che farà di più di quanto risulti dall'esperienza presente, sebbene si possa ugualmente rinviarlo, vista la mancanza di salute necessaria al nostro Istituto, pure dovrà usarsi al riguardo maggiore circospezione. E molto maggiore se ne dovrà usare verso di lui

⁸ (Quanto ad impedimenti eventualmente scoperti, cfr. CIC 643 e CCEO 450. Quanto ad impedimenti e divieti per l'ammissione - NC 28 - e altri difetti effettivamente taciuti, bisogna verificare che non vi sia stato inganno nell'ammissione, dal quale derivi un possibile motivo di invalidazione della medesima: cfr. CIC 643 § 1,4° e CCEO 450, 5°).

⁹ Dichiarato in NC 34. (Quanto alle dimissioni per grave difetto o attitudini).

se, entrato sano, si è ammalato servendo la Compagnia. In tal caso, se egli stesso non è d'accordo, non sarebbe giusto, per questo solo motivo, mandarlo via di Compagnia.

Se uno, entrando, avesse celato una malattia, scoperta che sia è evidente che lo si potrebbe dimettere con più libertà e giustizia. Ma se lo si debba o no fare effettivamente, in vista di altri doni importanti per il servizio di Dio, che si scorgessero in lui, ciò sarà lasciato alla discrezione del superiore. Lo stesso vale se viene in luce che durante l'esame non ha detta la verità su qualche altro punto. Ma se avesse nascosto uno dei cinque impedimenti, non v'è motivo che resti in Compagnia, secondo ciò ch'è stato detto nella prima parte.

[214] C. *Se non portasse con sé gli attestati circa gli esperimenti che si fanno in casa e fuori, e non fossero sufficienti i rimedi che la carità induce a mettere in opera prima di dimettere, è preferibile congedare piuttosto che ammettere nel corpo della Compagnia soggetti che evidentemente non sono fatti per il suo Istituto.*

[215] D. *§ di scandalo agli altri, s'intende, chi con l'esempio dà loro occasione di peccato, specialmente se con parole insinuanti li induce al male, in particolare alla incostanza nella vocazione o alla discordia, oppure chi trama qualcosa contro i superiori o contro il bene comune della Compagnia. In tali casi, non v'è motivo di trattenere in Compagnia chi se ne rende colpevole.*

A volte, non tanto per la natura o la gravità del peccato, quanto per riparare lo scandalo dato agli altri, può esser necessario dimettere qualcuno: se costui per il resto è un buon soggetto, la prudenza suggerirà se sia opportuno permettergli d'andare in altra parte molto distante dalla Compagnia, senza uscirne.

[216] 4. Terzo. Se si capisse che si risolve contro il bene insieme e della Compagnia e dell'individuo. Ciò potrebbe verificarsi quanto al corpo, se nel corso della probazione **si scorgessero in qualcuno tali malattie e debolezza da apparire impossibile per lui, nel Signor nostro, il sopportare le fatiche proprie del nostro genere di vita, in servizio di Dio nostro Signore**¹⁰. E quanto all'anima, se chi è stato accettato in probazione non è capace di sottomettersi a vivere nell'obbedienza e di adattarsi al genere di vita della Compagnia, perché non può o non vuole piegare il suo giudizio, o per altri impedimenti derivanti dalla sua natura o contratti con l'abitudine.

[217] 5. Quarto. Se si capisse che si risolve contro il bene degli altri, fuori della Compagnia. Per esempio, se si scoprisse l'esistenza del **vincolo matrimoniale**¹¹ o d'una **[legittima servitù]**¹², o di **debiti**¹³ notevoli; e che **ha celato**, a tal riguardo, **la verità**¹⁴ durante l'esame.

Per qualsiasi di queste quattro cause, sembra che Dio nostro Signore sarà servito meglio se costui verrà decorosamente congedato, piuttosto che comportarsi con carità sconsiderata, trattenendo un individuo soggetto a cose tali.

¹⁰ Dichiarato in NC 34. (Quanto alle dimissioni per difetto di buona salute per l'esercizio dei nostri ministeri).

¹¹ (In caso di matrimonio l'ammissione è stata invalidata: CIC 643 § 1,2°).

¹² Abrogato. (Cfr. nota 13 a [173]).

¹³ (Cfr. nota 17 a [185]).

¹⁴ (Forse l'ammissione poté essere invalida a causa d'inganno: cfr. CIC 643 § 1,4° e CCEO 450, 5°).

*

CAPITOLO III Maniera di dimettere

[218] 1. Con quelli che devono essere dimessi, occorre adottare la forma più adatta per dare soddisfazione davanti a Dio nostro Signore tanto a chi dimette quanto a chi è dimesso, e alle altre persone di casa e di fuori (A). Per soddisfazione di chi dimette, in considerazione delle cause addotte sopra, si osservino tre cose.

[219] A. *Le Costituzioni, si badi, parlano del modo di dimettere che avviene manifestamente e per motivi manifesti. Ma, a parte questo, alcuni **potrebbero esser dimessi di nascosto**¹⁵, se occulti ne fossero i motivi (i quali possono esser molti e, alcuni, immuni da peccato), e se si temesse che, nascondendoli, ne derivasse turbamento negli altri. In tal caso, è preferibile mandarli fuori di casa con una scusa o l'altra: per esempio, per fare qualche esperimento, piuttosto che rendere di pubblico dominio la loro dimissione.*

Per dimettere costoro in tal modo, basterà che il superiore, munito di poteri a tal fine, dopo essersi raccomandato a Dio nostro Signore e aver udito il parere di una o più persone (se giudica nel Signore di doverne conferire con esse), prenda una decisione e la metta in esecuzione.

Occorre anche notare che quanto vien detto sul modo di dimettere, si applica sopra tutto a quelli che stanno trascorrendo il periodo delle prove. Meno applicabile è a quelli che fanno parte del corpo della Compagnia, quali gli scolastici approvati e i coadiutori formati. Molto meno poi ai professi, circa i quali la carità e il discernimento dello Spirito Santo suggeriranno il modo da tenere nel dimmetterli, se Dio nostro Signore permettesse che fosse necessario il farlo.

[220] 2. Anzitutto, preghi e faccia pregare in casa per questa intenzione (anche se non se ne conosca l'oggetto), perché Dio nostro Signore indichi la sua santissima volontà al riguardo.

[221] 3. Quindi, ne tratti con uno o più di casa, che gli sembrino più adatti al caso, e ne ascolti il parere.

[222] 4. Infine, si spogli di ogni inclinazione; si prefigga la maggior gloria di Dio e il bene comune e, per quanto è possibile, quello del singolo; soppesi le ragioni per l'una e per l'altra parte, e decida se dimettere o no.

[223] 5. Per la soddisfazione di chi è dimesso, si dovranno osservare tre altre circostanze. Anzitutto, quanto alle apparenze esteriori, che lasci la casa, per quanto è possibile, senza vergogna e senza discredito, e portando via con sé tutta la sua roba (B).

[224] B. *Per quello che gli appartiene, non v'è difficoltà a decidere che lo porti via. Ma per quello che avrà speso o dato alla Compagnia, o nell'ipotesi che la sua permanenza in una casa o collegio non fosse stata che una simulazione, sarà lasciato alla discrezione di chi*

¹⁵ (La dimissione è per sé un fatto pubblico almeno di diritto; tuttavia nel modo di procedere ad essa, si può usare una certa discrezione).

*dimette, tenendo presente ciò che richiede l'equità e l'edificazione, decidere se gli si debba o no dare anche più di quello che si trova del suo e, se sì, quanto*¹⁶.

[225] 6. Quindi, rispetto allo stato d'animo, si cerchi di congedarlo, per quanto si può, in spirito di amicizia e di affetto verso la casa, e il più consolato possibile nel Signor nostro.

[226] 7. Infine, quanto alla sistemazione personale, si cerchi d'indirizzarlo ad abbracciare un altro buon modo di servire Dio in religione o fuori, come parrà più conforme alla volontà di Dio. E lo si aiuti con consigli, con preghiere, e con quello che meglio parrà, in spirito di carità.

[227] 8. Perché gli altri di casa e fuori siano soddisfatti, si dovranno anche osservare tre cose. Primo: che si faccia di tutto perché nessuno resti spiritualmente turbato per quella dimissione. Perciò, si dia a quelli, cui è necessario darla, una spiegazione soddisfacente (C), accennando il meno possibile ai difetti che, anche se esistono in chi è dimesso, non sono però pubblici.

[228] C. *Sarà più o meno opportuno dare o no le ragioni di una dimissione, in comune o a ciascuno in particolare, dipendentemente dal fatto che la persona che si dimette sia stata più o meno stimata e amata in casa e fuori.*

[229] 9. Secondo: che per quanto è possibile non restino disgustati o con un cattivo concetto di lui. Ma piuttosto lo compatiscano e lo amino in Cristo, e lo raccomandino nelle loro preghiere a sua divina Maestà, perché si degni di guidarlo e di usargli misericordia.

[230] 10. Terzo: che ci si sforzi perché tale esempio giovi a quanti in casa non si comportano con tutta l'edificazione conveniente, così da temere la stessa sorte, se rifiutano di trarne giovamento. E così pure, gli esterni che verranno a saperlo, siano edificati del fatto che non si tollera in casa quanto non deve tollerarsi, per la maggior gloria di Dio nostro Signore.

¹⁶ Dichiarato in NC 36.

*

CAPITOLO IV
Atteggiamento della Compagnia verso chi si ritira
spontaneamente o da essa viene dimesso

[231] 1. Siamo del parere, nel Signor nostro, che quelli che sono dimessi o escono da un luogo, non devono essere accolti in un altro **senza che siano avvisati e abbiano dato il loro consenso chi li ha dimessi o il superiore del luogo di dove sono usciti, oppure il Superiore Generale o chi ne fa le veci**¹⁷. Infatti, la mancanza di cognizione sullo stato delle cose potrebbe causare sbagli a danno del servizio di Dio nostro Signore (A).

[232] A. *Si afferma, in linea di massima, che non si deve accettare in altra casa chi se n'è andato di propria iniziativa od è stato dimesso, senza avvisare e richiedere il parere del superiore della casa o collegio in cui stava. Peraltro, si lascerà alla discrezione di chi è responsabile della casa, dove costui si reca, il considerare se accettarlo o no provvisoriamente, finché non giunge la risposta del superiore, i cui ordini è tenuto a seguire.*

[233] 2. § chiaro che, cessando d'esserne membri, cessano anche i favori, che erano loro accordati in quanto soggetti della Compagnia.

[234] 3. **Si dichiarì a quanti vengono dimessi che restano sciolti dai voti semplici, fatti eventualmente secondo la formula in uso nella Compagnia e riportata nella parte quinta. Si dichiarì anche che non hanno bisogno di dispensa per esserne sciolti**¹⁸.

[235] 4. Verso quelli che se ne vanno senza permesso, se già prima si ritenevano poco adatti per la Compagnia, non sarà necessaria alcuna diligenza per ricondurveli. Ci si limiterà ad indirizzarli ad altro Istituto, ove possano servire Dio nostro Signore, sciogliendoli dai voti, perché restino senza scrupoli.

[236] 5. Se i soggetti fossero tali da apparire essere di servizio di Dio nostro Signore che non siano abbandonati così, specialmente se si vedesse che sono usciti in seguito a qualche forte tentazione, o perché ingannati da altri, si potrà usar diligenza per ricondurli, **[e servirsi delle facoltà, che la Sede Apostolica concede al riguardo, nella misura che al superiore parrà nel Signore]**¹⁹ (B). E quando alcuno di costoro tornerà ricondottovi, sarà lasciato alla discrezione di chi è responsabile il considerare se e quanta penitenza debba fare, o se è preferibile procedere soltanto con spirito di benignità (C), guardando al bene di chi è stato ricondotto e all'edificazione di quelli di casa.

¹⁷ Dichiarato in NC 38.

¹⁸ (Cfr. CIC 701 e CCEO 502, secondo cui "con la legittima dimissione cessano, per il fatto stesso, i voti e insieme gli obblighi derivanti dalla professione").

¹⁹ Abrogato. (I privilegi di cui si tratta, essendo mutato il diritto universale, non possono essere più applicati, perché non esistono più le figure delittive a cui quelli si riferiscono; se tuttavia alcuni si assentano illecitamente dalla casa religiosa con l'intento di sottrarsi alla potestà dei superiori, li si solleciti e li si aiuti a perseverare nella propria vocazione: cfr. CIC 665 § 2).

[237] B. *Se coloro che escono di Compagnia, benché stimati idonei per essa, entrano in un altro Ordine e ne prendono l'abito, non sembra doversi contendere e darsi da fare per ricondurli alla Compagnia*²⁰. Prima della vestizione religiosa si potrà usare quella diligenza che l'ordinata e discreta carità suggerirà per ricondurli dove si stimi nel Signor nostro che debbano servirlo.

[238] C. *Quanto alla penitenza di quelli che tornano spontaneamente e vengono accolti, o di quelli che tornano ricondottivi, essa mira all'edificazione degli altri e al profitto di chi ritorna. Dalle circostanze delle persone, di tempo e di luogo si giudicherà se la si debba fare o no e, in caso affermativo, quanta debba essere. Cose tutte che occorre affidare alla discrezione del superiore della casa o collegio, dove uno rientra..*

[239] 6. Può accadere che uno torni spontaneamente alla casa o collegio, di dove s'è allontanato senza permesso. In tal caso, se per il resto lo si stima atto a servire colà a Dio nostro Signore, si veda se è animato da vera volontà di perseverare e di sottoporsi a qualsiasi riparazione e prova (D). In caso contrario, sarebbe segno che non torna veramente pentito e non merita di essere accettato.

[240] D. *Quando si dubita della costanza di quelli che tornano spontaneamente, si possono collocare in un ospedale o sottoporre ad altri esperimenti, per ivi servire alcun tempo i poveri di Cristo per suo amore, e dimostrare la loro costanza e fermezza. E ciò sarà una parziale penitenza per la passata leggerezza.*

[241] 7. Se uno, dimesso, tornasse alla medesima casa, di dove è stato con ragione mandato via, pronto ad ogni riparazione; ma perdurassero i motivi, per i quali è stato dimesso, è evidente che non dev'essere riammesso. Se non perdurassero, e chi lo ha dimesso stimasse dover riuscire in servizio di Dio nostro Signore che egli sia riaccolto in quella o in altra casa, ne informi il Superiore Generale o provinciale, dei quali seguirà gli ordini che gli saranno impartiti.

[242] 8. Tanto se chi ritorna è andato via spontaneamente, quanto se è stato dimesso, deve, se riammesso, subire un nuovo esame e fare, rientrando, la sua confessione generale a partire dall'ultima che ha fatta. E sottoporsi alle altre prove ed esperimenti, che al superiore parranno opportuni, mirando sempre all'edificazione di tutti e di ciascuno, a gloria di Dio nostro Signore.

²⁰ (Nel diritto vigente ciò può riferirsi solo a coloro che non hanno ancora emesso i voti dopo il biennio di noviziato, giacché secondo CIC 643 § 11,3 ° "è ammesso invalidamente al noviziato chi è attualmente legato con un vincolo sacro a qualche istituto di vita consacrata"; cfr. anche CCEO 450, 7°).